



**2023/0376(COD)**

29.1.2024

# **EMENDAMENTI**

## **37 - 125**

**Progetto di relazione**  
**Laura Ballarín Cereza**  
(PE757.840v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828

Proposta di direttiva  
(COM(2023)0649 – C9-0384/2023 – 2023/0376(COD))



**Emendamento 37**  
**Katrin Langensiepen**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

Poiché almeno due operazioni online su cinque dei consumatori residenti nell'Unione sono effettuate con professionisti stabiliti in paesi terzi, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE per consentire ai professionisti di paesi terzi che intendono partecipare a una procedura ADR di accedervi. Nessun ostacolo procedurale dovrebbe impedire ai consumatori residenti nell'Unione di risolvere controversie nei confronti di professionisti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che accettino di seguire una procedura ADR tramite un organismo ADR stabilito in uno Stato membro.

*Emendamento*

(3) Poiché almeno due operazioni online su cinque dei consumatori residenti nell'Unione sono effettuate con professionisti stabiliti in paesi terzi, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE per consentire ai professionisti di paesi terzi che intendono partecipare a una procedura ADR di accedervi. Nessun ostacolo procedurale dovrebbe impedire ai consumatori residenti nell'Unione di risolvere controversie nei confronti di professionisti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che accettino di seguire una procedura ADR tramite un organismo ADR stabilito in uno Stato membro. ***Il consumatore dovrebbe poter avviare una procedura nello Stato membro in cui risiede.***

Or. en

**Emendamento 38**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

Dall'adozione della direttiva 2011/13/UE le controversie dei consumatori sono diventate molto più complesse. La digitalizzazione di beni e servizi, la crescente importanza del commercio elettronico e della pubblicità digitale nella formazione dei contratti con i consumatori hanno determinato un aumento del numero di consumatori esposti a informazioni online fuorvianti e a interfacce manipolative che impediscono loro di

*Emendamento*

(4) Dall'adozione della direttiva 2011/13/UE le controversie dei consumatori sono diventate molto più complesse. La digitalizzazione di beni e servizi, la crescente importanza del commercio elettronico e della pubblicità digitale nella formazione dei contratti con i consumatori hanno determinato un aumento del numero di consumatori esposti a informazioni online fuorvianti e a interfacce manipolative che impediscono

prendere decisioni di acquisto informate. È pertanto necessario chiarire che le controversie contrattuali derivanti dalla vendita di beni o servizi comprendono il contenuto digitale e i servizi digitali e ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2011/13/UE al di là di tali controversie, in modo che i consumatori possano anche chiedere riparazione per le condotte che li danneggiano in una fase precontrattuale, ***indipendentemente dal fatto che*** successivamente siano ***o meno*** vincolati da un contratto.

loro di prendere decisioni di acquisto informate. È pertanto necessario chiarire che le controversie contrattuali derivanti dalla vendita di beni o servizi comprendono il contenuto digitale e i servizi digitali e ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2011/13/UE al di là di tali controversie, in modo che i consumatori possano anche chiedere riparazione per le condotte che li danneggiano in una fase precontrattuale, ***purché*** successivamente siano vincolati da un contratto.

Or. en

**Emendamento 39**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) L'aumento considerevole delle transazioni commerciali elettroniche che coinvolgono professionisti dell'UE e di paesi terzi, associato a un'impennata dei casi di pratiche sleali, incide notevolmente sulla capacità dei consumatori di operare scelte o prendere decisioni in maniera autonoma e consapevole. Tali pratiche sleali rappresentano una minaccia per la fiducia dei consumatori nei mercati online e sfruttano le vulnerabilità dei comportamenti dei consumatori. Di conseguenza, dovrebbero essere istituiti meccanismi efficaci intesi a proteggere i consumatori da controversie sempre più complesse. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di segnalare le pratiche commerciali sleali agli organismi ADR, i quali dovrebbero essere in grado di contrastare tali pratiche sleali nel rispetto di condizioni rigorose.***

Or. en

**Emendamento 40**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero prendere atto della raccomandazione della Commissione, del 17 ottobre 2023, sui requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell'Unione. La Commissione dovrebbe integrare la presente direttiva con un regolamento sui requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 41**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5) È inoltre opportuno che la direttiva 2011/13/UE contempli anche i diritti dei consumatori derivanti dalla legislazione dell'Unione che disciplina i rapporti tra consumatori e professionisti quando non esiste un rapporto di natura contrattuale, per quanto riguarda il diritto di accedere a beni e servizi, e di pagarli, senza subire discriminazioni basate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza o di stabilimento, come previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>; il diritto di aprire e trasferire conti bancari di cui agli articoli 9, 10, 11 e 16 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e di non essere***

***soppresso***

*discriminati ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva; il diritto di ricevere informazioni trasparenti sulle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>; e il diritto alla trasparenza dei prezzi delle tariffe aeree passeggeri e merci di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. È pertanto opportuno che le controversie sorte in relazione a tali categorie di diritti dei consumatori possano essere trattate nell'ambito di procedure ADR.*

---

<sup>3</sup> *Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1).*

<sup>4</sup> *Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).*

<sup>5</sup> *Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).*

<sup>6</sup> *Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella*

---

<sup>3</sup> *Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1).*

<sup>4</sup> *Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).*

<sup>5</sup> *Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).*

<sup>6</sup> *Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella*

**Emendamento 42**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

È inoltre opportuno che la direttiva 2011/13/UE contempli anche i diritti dei consumatori derivanti dalla legislazione dell'Unione che disciplina i rapporti tra consumatori e professionisti quando non esiste un rapporto di natura contrattuale, per quanto riguarda il diritto di accedere a beni e servizi, e di pagarli, senza subire discriminazioni basate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza o di stabilimento, come previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>; il diritto di aprire e trasferire conti bancari di cui agli articoli 9, 10, 11 e 16 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e di non essere discriminati ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva; il diritto di ricevere informazioni trasparenti sulle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>; e il diritto alla trasparenza dei prezzi delle tariffe aeree passeggeri e merci di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. È pertanto opportuno che le controversie sorte in relazione a tali categorie di diritti dei consumatori possano essere trattate nell'ambito di procedure ADR.

*Emendamento*

(5) È inoltre opportuno che la direttiva 2011/13/UE contempli anche i diritti dei consumatori derivanti dalla legislazione dell'Unione che disciplina i rapporti tra consumatori e professionisti quando non esiste un rapporto di natura contrattuale, per quanto riguarda il diritto di accedere a beni e servizi, e di pagarli, senza subire discriminazioni basate sulla cittadinanza o sul luogo di residenza o di stabilimento, come previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> ***o su qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***; il diritto di aprire e trasferire conti bancari di cui agli articoli 9, 10, 11 e 16 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e di non essere discriminati ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva; il diritto di ricevere informazioni trasparenti sulle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>; e il diritto alla trasparenza dei prezzi delle tariffe aeree passeggeri e merci di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. È pertanto opportuno che le controversie sorte in relazione a tali categorie di diritti dei consumatori possano essere trattate nell'ambito di procedure ADR.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Or. en

### *Motivazione*

*In linea con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/2225.*

**Emendamento 43**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6) Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di applicare procedure ADR anche alle controversie relative ad altri diritti non contrattuali derivanti dal diritto dell'Unione, compresi i diritti derivanti dagli articoli 101 e 102 TFUE o i diritti degli utenti di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. Ciò non pregiudica l'applicazione di tali norme da parte delle autorità pubbliche.**

**soppresso**

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

Or. en

**Emendamento 44**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6 bis) Occorre osservare che non tutti gli organismi ADR dispongono delle competenze necessarie per trattare questioni non contrattuali, in particolare le pratiche commerciali sleali e le clausole abusive. Pertanto, le procedure degli organismi ADR in tale settore dovrebbero essere limitate alle pratiche commerciali sleali e alle clausole abusive aventi un ambito di applicazione personale e dovrebbero dunque riguardare solo i casi in cui si il consumatore abbia direttamente subito un danno o una**

*perdita materiale o immateriale. Inoltre, solo gli organismi ADR in grado di dimostrare di possedere le competenze necessarie nell'ambito in questione e che coprono l'intero settore economico interessato, come i difensori civici specializzati, dovrebbero avere la facoltà di avviare tali procedure. L'organismo dovrebbe altresì essere in grado di dimostrare un elevato livello di indipendenza, di avere a disposizione risorse, mezzi economici e capacità sufficienti, come pure di applicare il diritto applicabile, e non principi di equità, in tali casi. Il principio di riservatezza delle procedure ADR non dovrebbe applicarsi a tali procedure. All'inizio di tale procedura, l'organismo ADR dovrebbe informare l'autorità nazionale responsabile per la tutela dei consumatori o altre autorità di regolamentazione del mercato competenti in merito alle pratiche sleali portate alla sua attenzione e tenerle regolarmente informate fino alla chiusura della procedura.*

Or. en

**Emendamento 45**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) Lo Stato membro di residenza del consumatore dovrebbe agevolare l'accesso alle procedure ADR nelle controversie transfrontaliere. Solo se necessario, lo Stato membro in cui è stabilito il professionista dovrebbe agevolare l'accesso alle procedure ADR. Non dovrebbe essere possibile accedere alle procedure ADR in uno Stato membro in cui né il consumatore risiede né è stabilito il professionista.*

**Emendamento 46**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, su richiesta, le parti della controversia abbiano *sempre* accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica.

*Emendamento*

(10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, su richiesta, le parti della controversia abbiano accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica *che dovrebbe essere indipendente e imparziale*.

**Emendamento 47**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, *su richiesta*, le parti della controversia abbiano sempre

*Emendamento*

(10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti della controversia, *in*

accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica.

*particolare i consumatori*, abbiano sempre accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica.

Or. en

**Emendamento 48**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, su richiesta, le parti della controversia abbiano sempre accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica.

*Emendamento*

(10) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'ADR consenta ai consumatori *e ai professionisti* che lo richiedono di avviare e seguire procedure ADR anche offline. È inoltre opportuno garantire che, quando sono forniti strumenti digitali, questi possano essere utilizzati da tutti i consumatori, compresi quelli vulnerabili o con livelli diversi di alfabetizzazione digitale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, su richiesta, le parti della controversia abbiano sempre accesso a un riesame delle procedure automatizzate da parte di una persona fisica.

Or. en

**Emendamento 49**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire agli organismi ADR di raggruppare i casi analoghi nei confronti di uno specifico professionista, al fine di rendere coerenti gli esiti delle ADR per i consumatori soggetti alla stessa pratica *illegale* e rendere tali procedure più

*Emendamento*

(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire agli organismi ADR di raggruppare i casi analoghi nei confronti di uno specifico professionista *o di uno specifico consumatore*, al fine di rendere coerenti gli esiti delle ADR per i consumatori *o per i professionisti* soggetti

efficienti sotto il profilo dei costi per gli organismi ADR e per i professionisti. I consumatori dovrebbero essere informati del raggruppamento delle loro controversie e dovrebbero avere la possibilità di rifiutarlo.

alla stessa pratica illegale e rendere tali procedure più efficienti sotto il profilo dei costi per gli organismi ADR e per i professionisti. I consumatori dovrebbero essere informati del raggruppamento delle loro controversie e dovrebbero avere la possibilità di rifiutarlo.

Or. en

**Emendamento 50**  
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13)** *A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 51**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

*Emendamento*

(13) A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico ***non superiore a 15 giorni lavorativi*** alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta. ***Se il professionista non risponde o sceglie di non partecipare, la procedura può continuare a essere gestita dall'organismo ADR. Tuttavia, potrebbe essere concessa una proroga di tale termine in caso di controversie complesse o circostanze eccezionali, quali periodi di elevata attività o crisi esterne.***

Or. en

**Emendamento 52**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare

*Emendamento*

(13) A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare

la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro un termine specifico **non superiore a 10 giorni lavorativi** alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

Or. en

### **Emendamento 53**

**Adam Bielan**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 13**

##### *Testo della Commissione*

A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano **tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria**, a rispondere entro un termine specifico alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

##### *Emendamento*

(13) A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano **incoraggiati** a rispondere entro un termine specifico alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

Or. en

### **Emendamento 54**

**Antonius Manders**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 13**

*Testo della Commissione*

A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro **un termine specifico** alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

*Emendamento*

(13) A norma della direttiva 2013/11/UE gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatoria la partecipazione alle ADR nei settori che ritengono opportuni, in aggiunta alla legislazione settoriale dell'Unione che rende obbligatoria la partecipazione dei professionisti alle ADR. Per incoraggiare la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR e garantire che queste ultime siano adeguate e rapide, è opportuno che i professionisti siano tenuti, soprattutto nei casi in cui la loro partecipazione non è obbligatoria, a rispondere entro **20 giorni lavorativi** alle domande presentate dagli organismi ADR in merito alla loro intenzione di partecipare alla procedura proposta.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire il testo e ad allinearlo all'articolo 5, paragrafo 8.*

**Emendamento 55**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

***(14) Per ridurre gli obblighi di informazione e comunicazione e ridurre i costi a carico degli organismi ADR, delle autorità nazionali competenti e dei professionisti, è opportuno semplificare detti obblighi e ridurre la quantità di informazioni fornite dagli organismi ADR alle autorità competenti.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 56**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 bis)** *Gli organismi ADR e i professionisti che partecipano alle procedure ADR dovrebbero fare il possibile per promuovere meglio la possibilità di ricorrere alle procedure ADR al fine di sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito all'ADR. In particolare, i professionisti dovrebbero fornire informazioni relative all'ADR in modo chiaro, visibile, comprensibile e facilmente accessibile. Se dispone di un sito web, il professionista dovrebbe presentare le informazioni su tale piattaforma, separandole chiaramente dalle altre. I professionisti presenti sui social media dovrebbero inoltre fornire informazioni in merito alle procedure ADR sui loro canali.*

Or. en

**Emendamento 57**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 ter)** *Ai fini dell'efficace funzionamento degli organismi ADR, gli Stati membri garantiscono finanziamenti pubblici laddove siano i settori a farsi carico di quasi tutti i costi, in modo da allentare la pressione finanziaria e preservare l'efficacia dell'ADR, trovando così un equilibrio tra la responsabilità del settore e il sostegno pubblico a favore di un quadro ADR funzionante ed efficiente*

**Emendamento 58**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti. I punti di contatto ADR designati dovrebbero essere comunicati alla Commissione.

*Emendamento*

(15) Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti. I punti di contatto ADR designati dovrebbero essere comunicati alla Commissione. ***I consumatori dovrebbero avere il diritto di espletare una procedura ADR transfrontaliera nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiedono.***

**Emendamento 59**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei

*Emendamento*

15) Per fornire un'assistenza efficace ai consumatori e ai professionisti nelle controversie transfrontaliere, è necessario garantire che gli Stati membri istituiscano punti di contatto ADR con compiti chiaramente definiti. I centri europei dei

consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti. *I punti di contatto ADR designati dovrebbero essere comunicati* alla Commissione.

consumatori (CEC) sono adatti a svolgere tali compiti, in quanto sono specializzati nell'assistere i consumatori nelle questioni relative ai loro acquisti transfrontalieri, ma gli Stati membri dovrebbero anche poter scegliere di avvalersi di altri organismi con competenze pertinenti. *Gli Stati membri dovrebbero comunicare tali punti di contatto ADR alla Commissione e garantire che dispongano di risorse umane e di bilancio adeguate.*

Or. en

**Emendamento 60**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Onde garantire l'equità delle procedure, i consumatori coinvolti in controversie transfrontaliere si rivolgono al punto di contatto ADR determinato dal luogo in cui si trovano, in modo da disincentivare la scelta del punto di contatto ADR in base alla convenienza o alla possibilità di ottenere un risultato vantaggioso. Tuttavia, gli organismi ADR dovrebbero poter mantenere o introdurre, conformemente al diritto dello Stato membro in cui sono stabiliti, norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di controversie in circostanze specifiche, ad esempio se una controversia è troppo complessa o se non dispongono delle risorse necessarie per trattare le controversie.*

Or. en

**Emendamento 61**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 ter)** *Per la risoluzioni delle controversie transfrontaliere, gli organismi ADR dovrebbero prendere come riferimento il diritto dell'Unione. Tuttavia, sia nelle controversie nazionali che in quelle transfrontaliere, gli organismi ADR dovrebbero sempre tenere conto dei mezzi di ricorso messi a disposizione dall'Unione e del diritto nazionale applicabile.*

Or. en

**Emendamento 62**

**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis)** *Talvolta gli organismi ADR scelgono di discostarsi dalle disposizioni prettamente giuridiche e di basare le loro decisioni su principi di equità. Ciò implica che gli organismi ADR potrebbero optare per soluzioni che, a loro giudizio, sarebbero corrette dal punto di vista morale o etico in una determinata situazione, discostandosi dal rispetto rigoroso delle norme giuridiche. Tuttavia, il ricorso ai principi di equità non dovrebbe essere accettabile nei casi che riguardano le pratiche commerciali sleali, le quali non sono oggetto di compromessi o mediazioni poiché riguardano l'ordine pubblico e i principi fondamentali della protezione dei consumatori.*

Or. en

**Emendamento 63**

**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

Per garantire che i consumatori siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati.

*Emendamento*

(17) Per garantire che i consumatori siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR, **informazioni pratiche su come avvalersi delle procedure ADR in un contesto transfrontaliero** e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati.

Or. en

**Emendamento 64**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

Per garantire che i consumatori siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati.

*Emendamento*

(17) Per garantire che i consumatori siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati, **e che indirizzi i consumatori a un organismo competente per la risoluzione delle loro controversie.**

Or. en

**Emendamento 65**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

Per garantire che i consumatori siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati.

*Emendamento*

17) Per garantire che i consumatori *e i professionisti* siano in grado di trovare facilmente un organismo ADR adeguato, specialmente in un contesto transfrontaliero, la Commissione dovrebbe sviluppare e mantenere uno strumento digitale interattivo che fornisca informazioni sulle principali caratteristiche degli organismi ADR e link alle pagine web degli organismi ADR ad essa notificati.

Or. en

**Emendamento 66**  
**Katrin Langensiepen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 1

*Testo in vigore*

Articolo 1  
Oggetto  
L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro

*Emendamento*

**-1** "Articolo 1  
Oggetto  
L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva ***impone che la partecipazione dei professionisti alle procedure ADR sia obbligatoria nel settore dei trasporti e del turismo. Ciò non impedisce alle parti coinvolte di esercitare il loro diritto di accesso al sistema***

diritto di accedere al sistema giudiziario.

**giudiziario.**

**La presente direttiva** non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

**Qualora ai sensi della legislazione nazionale la partecipazione a tali procedure sia volontaria, gli Stati membri impongono ai professionisti che scelgono di non parteciparvi di motivare pubblicamente tale scelta."**

Or. en

*(Direttiva 2013/11/UE)*

## **Emendamento 67**

**Adam Bielan**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 1

#### *Testo in vigore*

L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

#### *Emendamento*

**-1. *l'articolo 1 è sostituito dal seguente:***

"L'obiettivo della presente direttiva è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori **e i professionisti** possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di **consumatori e** professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al

(32013L0011)

**Emendamento 68**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono applicare le procedure ADR di cui alla presente direttiva anche a categorie di controversie diverse da quelle elencate al primo comma, lettera **b**).";

*Emendamento*

Gli Stati membri possono applicare le procedure ADR di cui alla presente direttiva anche a categorie di controversie diverse da quelle elencate al primo comma, lettera **a**).";

Or. en

**Emendamento 69**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

**(b) diritti dei consumatori applicabili a situazioni extracontrattuali e precontrattuali e previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda:**

**i) pratiche commerciali sleali e clausole abusive,**

**ii) informazioni precontrattuali obbligatorie,**

**iii) divieto di discriminazione in base alla cittadinanza o al luogo di residenza,**

**iv) accesso ai servizi e alle consegne,**

**v) rimedi in caso di non conformità**

*Emendamento*

**soppresso**

*dei prodotti e del contenuto digitale,*  
vi) *diritto di cambiare fornitore, e*  
vii) *diritti dei passeggeri e dei viaggiatori.*

Or. en

*Motivazione*

*L'ADR dovrebbe rimanere una procedura semplice. Le situazioni extracontrattuali e precontrattuali sono più complesse e comprometterebbero lo spirito e l'efficienza del sistema esistente. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che la supervisione sia efficace. L'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva comporterebbe una notevole deviazione rispetto al sistema attuale, in quanto rappresenterebbe un esercizio di autorità nei confronti di singoli e darebbe l'impressione che gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie debbano compensare la mancanza di sforzi di vigilanza.*

**Emendamento 70**  
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) pratiche commerciali sleali e clausole abusive,*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 71**  
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) pratiche commerciali sleali e clausole abusive,*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 72**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

pratiche commerciali sleali e clausole abusive,

*Emendamento*

i) pratiche commerciali sleali e clausole abusive, **qualora il consumatore abbia direttamente subito un danno o una perdita (materiale o immateriale),**

Or. en

**Emendamento 73**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto iii

*Testo della Commissione*

divieto di discriminazione in base alla cittadinanza o al luogo di residenza,

*Emendamento*

iii) divieto di discriminazione in base alla cittadinanza o al luogo di residenza **o a qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,**

Or. en

**Emendamento 74**  
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2

*Testo della Commissione*

**iv) accesso ai servizi e alle consegne,**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 75**  
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**iv) accesso ai servizi e alle consegne,                      *soppresso***

Or. de

**Emendamento 76**  
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**v) rimedi in caso di non conformità  
dei prodotti e del contenuto digitale,                      *soppresso***

Or. en

**Emendamento 77**  
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**v) rimedi in caso di non conformità  
dei prodotti e del contenuto digitale,                      *soppresso***

Or. de

**Emendamento 78**  
**Andreas Schwab**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**  
2013/11/UE  
Articolo 2

*Testo della Commissione*

***Gli Stati membri possono applicare le procedure ADR di cui alla presente direttiva anche a categorie di controversie diverse da quelle elencate al primo comma, lettera b)."***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

**Emendamento 79**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Agli organismi ADR è conferito il potere di proporre l'avvio di una procedura a norma della lettera b), punto i), solo se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:***

- (a) l'organismo può dimostrare di possedere le competenze necessarie nell'ambito in questione e copre l'intero settore economico interessato;***
- (b) l'organismo può dimostrare un elevato livello di indipendenza nonché la disponibilità di risorse, mezzi economici e capacità sufficienti;***
- (c) l'organismo applica il diritto applicabile, e non principi di equità, nel trattamento delle pratiche commerciali sleali.***

***Il principio di riservatezza delle procedure ADR non si applica a tali procedure. All'inizio di tale procedura, l'organismo***

*ADR informa l'autorità nazionale responsabile per la tutela dei consumatori o altre autorità di regolamentazione del mercato competenti in merito alle pratiche sleali portate alla sua attenzione e le tiene regolarmente informate fino alla chiusura della procedura.*

Or. en

**Emendamento 80**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri autorizzano un organismo ADR per i consumatori a trattare le pratiche commerciali sleali solo alle seguenti condizioni:*

- i) l'organismo ADR è un organismo settoriale dotato delle pertinenti conoscenze in materia di pratiche commerciali sleali;*
- ii) l'organismo ADR dispone di risorse, mezzi finanziari e capacità adeguati; e*
- iii) la pratica sleale ha causato una perdita materiale o immateriale al consumatore;*

Or. en

**Emendamento 81**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva** 2013/11/UE  
Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

**Emendamento 82**  
**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

“controversia transfrontaliera”: una controversia tra un consumatore e un professionista concernente le obbligazioni contrattuali e/o i diritti dei consumatori previsti dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista ***o nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro e il professionista è stabilito al di fuori dell'Unione;***”;

**Emendamento 83**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

"controversia transfrontaliera": una controversia tra un consumatore e un professionista concernente le obbligazioni contrattuali ***e/o i diritti dei consumatori***

*Emendamento*

2. all'articolo 4, paragrafo 1, è ***aggiunta la seguente lettera f bis)*** e le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

Or. en

*Emendamento*

f) "controversia transfrontaliera": una controversia tra un consumatore e un professionista concernente le obbligazioni contrattuali e/o i diritti dei consumatori previsti dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista;”;

Or. en

*Emendamento*

f) "controversia transfrontaliera": una controversia tra un consumatore e un professionista concernente le obbligazioni contrattuali, nell'ambito della quale il

*previsti dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1*, nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista o nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro e il professionista è stabilito al di fuori dell'Unione;"

consumatore risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il professionista o nell'ambito della quale il consumatore risiede in uno Stato membro e il professionista è stabilito al di fuori dell'Unione;"

Or. en

**Emendamento 84**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) "pratica commerciale sleale":  
qualsiasi pratica commerciale  
ingannevole quale definita nell'allegato I  
della direttiva 2005/29/CE;***

Or. en

**Emendamento 85**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR da parte dei consumatori e garantiscono che le controversie oggetto della presente direttiva che coinvolgono un professionista stabilito nei loro rispettivi territori o un professionista non stabilito nel territorio di uno Stato membro ma che offre beni o servizi, compresi contenuto digitale e servizi digitali, a consumatori residenti nei loro rispettivi territori,

"1. Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR da parte dei consumatori **e dei professionisti** e garantiscono che le controversie oggetto della presente direttiva che coinvolgono un professionista stabilito nei loro rispettivi territori o un professionista non stabilito nel territorio di uno Stato membro ma che offre beni o servizi, compresi contenuto digitale e servizi digitali, a consumatori

possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.";

residenti nei loro rispettivi territori, possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.";

Or. en

**Emendamento 86**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR da parte dei consumatori e garantiscono che le controversie oggetto della presente direttiva che coinvolgono un professionista stabilito nei loro rispettivi territori o un professionista non stabilito nel territorio di uno Stato membro ma che offre beni o servizi, compresi contenuto digitale e servizi digitali, a consumatori residenti nei loro rispettivi territori, possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.";

*Emendamento*

"1. Gli Stati membri agevolano l'accesso alle procedure ADR da parte dei consumatori e garantiscono che le controversie oggetto della presente direttiva che coinvolgono un professionista stabilito nei loro rispettivi territori o un professionista non stabilito nel territorio di uno Stato membro ma che offre beni o servizi, compresi contenuto digitale e servizi digitali, a consumatori residenti nei loro rispettivi territori, possano essere presentate a un organismo ADR che soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva. ***Gli Stati membri possono agevolare l'accesso alle procedure ADR da parte dei lavoratori autonomi o delle microimprese.***";

Or. en

**Emendamento 87**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 1***

*bis:*

**"1 bis. I professionisti di paesi terzi aderiscono almeno a un organismo ADR per i consumatori in ciascuno dei paesi in cui vendono prodotti o forniscono servizi.";**

Or. en

**Emendamento 88**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b – parte introduttiva**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

al paragrafo 2, **le lettere da a) a d)** sono **sostituite dalle** seguenti:

(b) al paragrafo 2, sono **aggiunte le lettere** seguenti:

Or. en

*Motivazione*

*Le lettere b), c) e d) proposte dovrebbero essere aggiunte all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, ma senza sostituire le lettere da a) a d).*

**Emendamento 89**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**"a) assicurino che i consumatori possano presentare i reclami e la documentazione di supporto necessaria online in modo tracciabile e che i consumatori che lo richiedono possano presentare tale documentazione e accedervi in formato non digitale;**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Già contemplato dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c) e d), della direttiva 2013/11/UE.*

**Emendamento 90**

**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

assicurino che i consumatori possano presentare i reclami e la documentazione di supporto necessaria online in modo tracciabile e che i consumatori che lo richiedono possano presentare tale documentazione e accedervi in formato non digitale;

*Emendamento*

a) assicurino che i consumatori *e i professionisti* possano presentare i reclami e la documentazione di supporto necessaria online in modo tracciabile e che i consumatori *e i professionisti* che lo richiedono possano presentare tale documentazione e accedervi in formato non digitale;

Or. en

**Emendamento 91**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*a bis) garantiscano che il consumatore possa presentare i reclami nel paese in cui risiede;*

Or. en

**Emendamento 92**

**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

concedano alle parti della controversia il diritto di chiedere che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati;

*Emendamento*

c) concedano alle parti della controversia il diritto di chiedere che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica, ***che deve essere indipendente e imparziale***, quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati;

Or. en

**Emendamento 93**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

***concedano alle parti della controversia il diritto di chiedere*** che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati;

*Emendamento*

c) ***garantiscono*** che l'esito della procedura ADR sia riesaminato da una persona fisica quando la procedura è stata espletata con mezzi automatizzati;

Or. en

**Emendamento 94**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera b**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

possano raggruppare casi analoghi nei confronti di un professionista specifico in un'unica procedura, a condizione che il consumatore ***interessato*** ne ***sia informato*** e

*Emendamento*

d) possano raggruppare casi analoghi nei confronti di un professionista ***o di un consumatore*** specifico in un'unica procedura, a condizione che il consumatore

non vi si *opponga*;"

*e il professionista interessato ne siano informati e non vi si opponano*;"

Or. en

## **Emendamento 95**

**Svenja Hahn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

**"8. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi."**

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 96**

**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi."

*Emendamento*

"8. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni lavorativi. ***Se il professionista non risponde o sceglie di non partecipare, la procedura può continuare a essere gestita***

*dall'organismo ADR. Tuttavia, è possibile concedere una proroga di tale termine, non superiore a 30 giorni lavorativi, in caso di controversie complesse o circostanze eccezionali, quali periodi di elevata attività o crisi esterne.";*

Or. en

#### **Emendamento 97**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a **20** giorni lavorativi.

#### *Emendamento*

"8. Gli Stati membri garantiscono che i professionisti stabiliti nel loro territorio contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro comunichino a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e rispondano entro un termine ragionevole non superiore a **10** giorni lavorativi. ***Qualora il professionista non risponda entro il termine stabilito, ciò sarà considerato come tacito consenso da parte del professionista ad avviare la procedura ADR.***";

Or. en

#### **Emendamento 98**

**Adam Bielan**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 5 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri ***garantiscono che*** i professionisti stabiliti nel loro territorio

#### *Emendamento*

"8. Gli Stati membri ***incoraggiano*** i professionisti stabiliti nel loro territorio

contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro **comunicano** a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e **rispondano** entro un termine ragionevole non superiore a **20** giorni lavorativi.";

contattati da un organismo ADR del loro paese o di un altro Stato membro **a comunicare** a tale organismo ADR se accettano o meno di partecipare alla procedura proposta e **a rispondere** entro un termine ragionevole non superiore a **40** giorni lavorativi.";

Or. en

**Emendamento 99**  
**Stelios Kouloglou**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 5 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8 bis. è aggiunto il seguente paragrafo 9:**  
**"9. I professionisti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero aderire a un organismo ADR per i consumatori nel paese o nei paesi in cui vendono tutti i loro servizi o prodotti.";**

Or. en

**Emendamento 100**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 6  
Competenza, indipendenza e imparzialità  
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità.

**3 bis. articolo 6, paragrafo 1, lettera a):**  
"Articolo 6  
Competenza, indipendenza e imparzialità  
1. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità.

Essi garantiscono che tali persone:

a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;

Essi garantiscono che tali persone:

a) possiedano le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto *e competenze per la gestione dei casi transfrontalieri, in particolare nell'ambito del diritto privato internazionale*;

Or. en

*(Direttiva 2013/11/UE)*

## **Emendamento 101**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

*Testo in vigore*

"3. Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), come procedure ADR ai sensi della presente direttiva, garantiscono che, oltre ai requisiti generali di cui ai paragrafi 1 e 2, tali procedure soddisfino i seguenti requisiti specifici:

a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano nominate da, o facciano parte di, un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente;

*Emendamento*

***(d bis) articolo 6, paragrafo 3, lettera a bis):***

"3. Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), come procedure ADR ai sensi della presente direttiva, garantiscono che, oltre ai requisiti generali di cui ai paragrafi 1 e 2, tali procedure soddisfino i seguenti requisiti specifici:

a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano nominate da, o facciano parte di, un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente;

***a bis) l'organismo interno di risoluzione delle controversie non abbia accesso al software, alla banca dati e ad altri strumenti o altre informazioni in possesso***

***del professionista;"***

Or. en

*(Direttiva 2013/11/UE)*

*Motivazione*

*Tale aggiunta dovrebbe garantire la piena indipendenza dell'organismo ADR.*

## **Emendamento 102**

**Stelios Kouloglou**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***8 ter. all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:***

***e) gli organismi ADR interni non debbano avere/non abbiano la possibilità di utilizzare il software, la banca dati e altri strumenti o altre informazioni in possesso del professionista a cui l'organismo ADR è associato.***

Or. en

## **Emendamento 103**

**Stelios Kouloglou**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3 – lettera d**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***8 quater. all'articolo 6, è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:***

***"5 bis. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche all'interno degli organismi ARD per i consumatori che trattano reclami transfrontalieri***

*dispongano di conoscenze e competenze adeguate, in particolare in materia di diritto internazionale privato."*

Or. en

**Emendamento 104**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

"Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, *su un supporto durevole su richiesta* e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni biennali d'attività.";

*Emendamento*

"Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni biennali d'attività.";

Or. en

**Emendamento 105**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

"Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni *biennali* d'attività.";

*Emendamento*

"Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, le relazioni *annuali* d'attività.";

Or. en

**Emendamento 106**  
**Katrin Langensiepen**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera b**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(b) la lettera h) è soppressa;**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 107**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 8

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che le procedure ADR siano efficaci e rispettino i seguenti requisiti:

a) la procedura ADR è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

b) le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori;

d) l'organismo ADR che ha ricevuto un reclamo dà alle parti notifica della

**4 bis. *l'articolo 8 è così modificato:***

"Gli Stati membri garantiscono che le procedure ADR siano efficaci e rispettino i seguenti requisiti:

a) la procedura ADR è disponibile e facilmente accessibile online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

b) le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori. ***Qualora i consumatori incorrano in detti costi minimi, tali costi sono rimborsati al momento della risoluzione della controversia;***

d) l'organismo ADR che ha ricevuto un reclamo dà alle parti notifica della

controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti riguardanti il reclamo;

*e)* l'esito della procedura ADR è comunicato entro un termine di 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. In caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR incaricato può, a sua discrezione, prorogare il termine di 90 giorni di calendario. Le parti devono essere informate di tale proroga e della durata prevista del periodo necessario per la conclusione della controversia.

controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni pertinenti riguardanti il reclamo;

*e) le parti hanno accesso alla procedura con la possibilità di tenere una riunione in presenza, che può essere presieduta da un giudice;*

*f)* l'esito della procedura ADR è comunicato entro un termine di 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. In caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR incaricato può, a sua discrezione, prorogare il termine di 90 giorni di calendario. Le parti devono essere informate di tale proroga e della durata prevista del periodo necessario per la conclusione della controversia.

*La Commissione adotta le misure necessarie volte a garantire che gli Stati membri rispettino tale requisito."*

Or. en

(32013L0011)

## **Emendamento 108**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 13 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***4 bis. articolo 13, il paragrafo 2:***

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove *esista*, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore.

"2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web *e sui canali social* del professionista, ove *esistano*, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore."

Or. en

(Direttiva 2013/11/UE)

**Emendamento 109**  
**Katrin Langensiepen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 13 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui *non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista* stabilito nel rispettivo territorio *in seguito a un reclamo* presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisca al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

*Emendamento*

**5 bis. all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui un professionista stabilito nel rispettivo territorio *non accolga pienamente* un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisca al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole."

Or. en

(32013L0011)

**Emendamento 110**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori possano espletare procedure ADR transfrontaliere in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiedono. A tal fine, gli Stati membri possono garantire che agli organismi ADR sia fornito il sostegno adeguato, in particolare gli strumenti di supporto all'interpretazione.***

Or. en

**Emendamento 111**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto ADR incaricato dei compiti di cui al paragrafo 1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e le informazioni di contatto del proprio punto di contatto ADR. Gli Stati membri conferiscono la responsabilità per il funzionamento dei punti di contatto ADR al loro centro appartenente alla rete di centri europei dei consumatori, oppure, qualora ciò non sia possibile, ad associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo competente per la protezione dei consumatori.

2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto ADR incaricato dei compiti di cui al paragrafo 1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e le informazioni di contatto del proprio punto di contatto ADR. Gli Stati membri conferiscono la responsabilità per il funzionamento dei punti di contatto ADR al loro centro appartenente alla rete di centri europei dei consumatori, oppure, qualora ciò non sia possibile, ad associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo competente per la protezione dei consumatori ***e garantiscono che dispongano di risorse umane e di bilancio adeguate.***

Or. en

**Emendamento 112**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. I consumatori e i professionisti coinvolti in controversie transfrontaliere si avvalgono del punto di contatto ADR assegnato in base al luogo in cui si trova il consumatore.**

Or. en

**Emendamento 113**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I punti di contatto ADR agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente, il che **può comprendere in particolare:**

3. I punti di contatto ADR agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente, il che **comprende almeno una delle seguenti opzioni:**

Or. en

**Emendamento 114**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a bis) l'assistenza alle parti e agli organismi ADR, ove necessario, nella traduzione delle informazioni, della documentazione o delle norme procedurali;**

**Emendamento 115**  
**Adam Bielan**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

la comunicazione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui diritti *dei consumatori* dell'UE;

*Emendamento*

(b) la comunicazione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui *rispettivi* diritti dell'UE;

Or. en

**Emendamento 116**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) la comunicazione alle parti e agli organismi ADR di informazioni pertinenti sul diritto dello Stato membro a tutela dei consumatori;*

Or. en

**Emendamento 117**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. Nel trattare pratiche commerciali sleali, l'organismo ADR applica unicamente il diritto nazionale, il diritto*

*europeo o qualsiasi altro precedente giuridico del suo Stato membro.";*

Or. en

**Emendamento 118**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 15 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

Gli Stati membri *incoraggiano* le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti *a rendere* disponibili al pubblico sui loro siti web e in qualsiasi modo esse ritengano appropriato l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

*Emendamento*

**6 bis.** *all'articolo 15, il paragrafo 2 è così modificato:*

"Gli Stati membri *garantiscono che* le organizzazioni di consumatori e le associazioni di categoria di imprese pertinenti *rendano* disponibili al pubblico sui loro siti web, *in opuscoli e in programmi televisivi associati riguardanti i diritti e la protezione dei consumatori*, e in qualsiasi modo esse ritengano appropriato l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 4."

Or. en

(32013L0011)

**Emendamento 119**  
**Dita Charanzová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 17 – paragrafo 5 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 5:*

**"5.** *Nel caso in cui un consumatore porti all'attenzione dell'organismo ADR una pratica commerciale sleale, il principio di riservatezza non si applica e*

***l'organismo ADR per i consumatori informa l'autorità nazionale competente qualora sussistano seri sospetti che tale pratica abbia avuto luogo."***

Or. en

**Emendamento 120**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 18

*Testo in vigore*

Articolo 18

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni di cui agli articoli 19 e 20. Ogni Stato membro può designare più di un'autorità competente. Se uno Stato membro procede in tal senso, esso determina quale delle autorità competenti designate è il punto di contatto unico con la Commissione. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente o, se del caso, le autorità competenti, compreso il punto di contatto unico, che ha designato.

2. La Commissione elabora un elenco delle autorità competenti, compreso, se del caso, il punto di contatto unico, comunicatele a norma del paragrafo 1, e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Emendamento*

**6 bis.** "Articolo 18

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni di cui agli articoli 19 e 20. Ogni Stato membro può designare più di un'autorità competente. Se uno Stato membro procede in tal senso, esso determina quale delle autorità competenti designate è il punto di contatto unico con la Commissione. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente o, se del caso, le autorità competenti, compreso il punto di contatto unico, che ha designato.

2. La Commissione elabora un elenco delle autorità competenti, compreso, se del caso, il punto di contatto unico, comunicatele a norma del paragrafo 1, e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

***3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano delle risorse e delle capacità necessarie per svolgere i loro compiti.***

***4. Le persone fisiche che lavorano per le autorità competenti dovrebbero essere imparziali e indipendenti dagli organismi ADR che controllano."***

(Direttiva 2013/11/UE)

**Emendamento 121****Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 19

*Testo della Commissione**Emendamento*

7. *all'articolo 19, paragrafo 3, le lettere f), g) e h) sono soppresse;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 122****Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo in vigore**Emendamento*

2. Ogni autorità competente, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, fa un elenco di tutti gli organismi ADR che le sono stati notificati e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Tale elenco comprende:

- a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al primo comma;
- b) le loro tariffe, se del caso;
- c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
- d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;

**7 bis.** "2. Ogni autorità competente, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, fa un elenco di tutti gli organismi ADR che le sono stati notificati e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Tale elenco comprende:

- a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al primo comma;
- b) le loro tariffe, se del caso;
- c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
- d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;

e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR; f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;

g) la natura vincolante o non vincolante dell'esito della procedura; e

h) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Ogni autorità competente notifica l'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione. Qualora siano notificate all'autorità competente delle modifiche a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione.

Se un organismo di risoluzione delle controversie inserito in elenco come organismo ADR ai sensi della presente direttiva non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità e invitarlo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo di risoluzione delle controversie continua a non soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente soppime l'organismo in questione dall'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione.

e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR; f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;

g) la natura vincolante o non vincolante dell'esito della procedura; e

h) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Ogni autorità competente notifica l'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione. Qualora siano notificate all'autorità competente delle modifiche a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione.

***Le autorità competenti effettuano controlli periodici del funzionamento e delle attività degli organismi ADR certificati per monitorare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.***

Se un organismo di risoluzione delle controversie inserito in elenco come organismo ADR ai sensi della presente direttiva non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità e invitarlo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un

termine di tre mesi l'organismo di risoluzione delle controversie continua a non soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente sopprime l'organismo in questione dall'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione."

Or. en

(Direttiva 2013/11/UE)

### **Emendamento 123**

**Katrin Langensiepen**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)**

Direttiva 2013/11/UE

Articolo 20 – paragrafo 6

#### *Testo in vigore*

6. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni **quattro** anni, ciascuna autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR. In particolare, tale relazione:

- a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
- b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
- c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.

#### *Emendamento*

**7 ter.** "6. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni **due** anni, ciascuna autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR. In particolare, tale relazione:

- a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
- b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
- c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.

***Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico una sintesi delle relazioni riguardanti la loro attività e le raccomandazioni rivolte agli organismi***

*(Direttiva 2013/11/UE)*

**Emendamento 124**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 20 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

La Commissione sviluppa e mantiene uno strumento digitale interattivo che fornisce informazioni generali sui ricorsi dei consumatori e link alle pagine web degli organismi ADR che le sono notificati a norma del paragrafo 2.";

*Emendamento*

"8. La Commissione sviluppa e mantiene uno strumento digitale interattivo che fornisce informazioni generali sui ricorsi dei consumatori, **informazioni pratiche su come avvalersi delle procedure ADR in un contesto transfrontaliero** e link alle pagine web degli organismi ADR che le sono notificati a norma del paragrafo 2.";

Or. en

**Emendamento 125**  
**Antonius Manders**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)**  
Direttiva 2013/11/UE  
Articolo 21

*Testo in vigore*

**Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in particolare conformemente all'articolo 13 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono

*Emendamento*

**8 bis. *l'articolo 21 è così modificato:***

**"Sanzioni e misure di esecuzione**

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in particolare conformemente all'articolo 13 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

essere effettive, proporzionate e dissuasive.

***Gli Stati membri adottano le misure di esecuzione necessarie a garantire che i professionisti rispettino l'articolo 5, paragrafo 8."***

Or. en

(32013L0011)

*Motivazione*

*Le misure di esecuzione sono necessarie per garantire che i professionisti rispettino l'obbligo di risposta.*